DECRETO-LEGGE recante disposizioni urgenti per il settore lattiero caseario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, e, in particolare, l'articolo 4 che ha modificato l'articolo 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, recante Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte;

CONSIDERATA la straordinaria necessità e urgenza di intervenire, tra l'altro, per rinviare il termine di sospensione del 15 luglio 2019 introdotto all'articolo 8-quinquies, comma 10-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, inerente le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, in ragione di decisioni giudiziarie nazionali e sovranazionali che hanno valutato negativamente o, comunque, messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati, al fine di consentire l'espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative sollecitate formalmente dalla stessa Autorità Giudiziaria;

TENUTO CONTO in particolare dell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 (in R.G. 96592/2016), nonché delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 27 giugno 2019 (C-348/18) e del 24 gennaio 2018 (C-433/15);

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 13 giugno 2019, n. 265, con il quale è stata istituita un'apposita Commissione che entro il 31 dicembre 2019 dovrà procedere ad un attento esame dei contenuti dell'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma del 5 giugno 2019 (R.G. 96592/2016), in relazione alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria, alle conclusioni rassegnate e ad ogni altro dato utile all'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite e dei criteri di calcolo adottati, nonché della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, nonché allo scopo di acquisire elementi che consentano di valutare nel merito l'effettiva debenza e l'entità delle multe comminate e delle somme versate dallo Stato italiano, anche in relazione alle procedure di riscossione pendenti ed al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto per procedere ad eventuali restituzioni agli allevatori;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del	
vista la deliberazione dei consigno dei ministri, adottata nella numbre dei .	

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro degli affari europei;

Emana il s	seguente	decreto-	legge:
------------	----------	----------	--------

ART. 1

(disposizioni in materia di prelievo supplementare latte)

- 1. Il termine di cui al comma 10-ter dell'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è differito al 31 dicembre 2019.
- 2. All'art. 8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono apportate le seguenti modifiche:
- a) Al comma 10-ter, lettera b), dopo le parole "riscossione coattiva", sono aggiunte le parole "anche per compensazione".
- b) I commi 10-quinques e 10-sexies, sono sostituiti dai seguenti:
- "10-quinquies. Le disposizioni dei commi 10, 10-bis, 10-ter e 10-quater si applicano anche alle procedure di recupero del prelievo e di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
- 10-sexies. Per consentire l'ordinata prosecuzione delle procedure di riscossione coattiva, fino alla data indicata al comma 10-ter, sono sospese le procedure di riscossione coattiva anche per compensazione poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'art. 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119. Con riferimento ai relativi crediti, la sospensione prevista dal presente comma si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi."
- 3. Nel decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, dove è prevista una sanzione amministrativa "non inferiore a Euro 1.000" deve essere intesa come minimo della sanzione edittale, anche ai fini dell'art. 16, della legge 24 novembre 1981 n. 689.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- 1. Il decreto legge nasce dall'esigenza di affrontare i mutamenti del quadro giudiziario di portata tale da pregiudicare il Piano di azione attuativo della sentenza della Corte di giustizia del 24 gennaio 2018, inoltrato alla Commissione europea con nota 630 del 29 marzo 2019 in corso di condivisione e approvazione da parte della stessa Commissione che potrebbero scaturire:
- a) da controverse interpretazioni della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), in merito alla riscossione degli importi dovuti relativamente al prelievo supplementare per le cosiddette quote latte;
- b) dai principi che la Corte di giustizia sarà chiamata ad elaborare, da qui a poco, in occasione della decisione delle seguenti questioni pregiudiziali rimesse dai giudici amministrativi italiani:
 - b.1. T.a.r. per il Lazio, ordinanza 26 giugno 2019, n. 8308, concernente il dubbio di compatibilità comunitaria della disciplina nazionale per la parte in cui non ha escluso dal computo delle c.d. delle quote latte i quantitativi di latte destinato alla produzione di formaggio DOP per l'esportazione extra UE;
 - b.2. Cons. Stato, ordinanza 15 aprile 2019, n. 2437, riguardante l'individuazione della categoria prioritaria cui restituire il prelievo indebitamente imputato;
 - b.3. Cons. Stato, ordinanza 5 aprile 2019, n. 2241, ordinanza 31 gennaio 2018, n. 644 e ordinanza 27 dicembre 2017, n. 6117 che hanno rimesso alla Corte UE quesiti interpretativi in tema di determinazione del prelievo supplementare.
- 1.1. In particolare, con la sentenza emessa in data 24 gennaio 2018, nella causa C-433/15, la Corte europea ha stabilito che la Repubblica italiana, avendo omesso di garantire che il prelievo supplementare dovuto per la produzione realizzata in Italia in eccesso rispetto al livello della quota nazionale, a partire dalla prima campagna di effettiva imposizione del prelievo supplementare in Italia (1995/1996) e sino all'ultima campagna nella quale in Italia è stata accertata una produzione in eccesso (2008/2009), fosse effettivamente addebitato ai singoli produttori che avevano contribuito a ciascun superamento di produzione, nonché fosse tempestivamente pagato, previa notifica dell'importo dovuto, dall'acquirente o dal produttore, in caso di vendite dirette, ovvero qualora non pagato nei termini previsti, fosse iscritto a ruolo ed eventualmente riscosso coattivamente presso gli stessi acquirenti o produttori, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della normativa comunitaria applicabile.
- 1.2. In esecuzione della citata sentenza è in corso di predisposizione, in contraddittorio con la Commissione europea, il summenzionato Piano di azione.

2. La vicenda del recupero coattivo del prelievo supplementare trova origine nel contenzioso che ha opposto fin dall'avvio del regime delle quote latte i produttori e le amministrazioni regionali competenti, con i primi che negavano il superamento del quantitativo individuale di riferimento contestato invece dalle seconde. In tale quadro conflittuale, la materia è stata più volte oggetto di interventi sia normativi a livello di Stato membro che di Commissione europea, che ha a sua volta costantemente evidenziato il vulnus alle regole di mercato derivante dal mancato versamento del prelievo da parte dei produttori in esubero produttivo. Il d.l. n. 5/2009, convertito dalla l. n. 33/2009, oltre ad introdurre un nuovo regime di rateizzazione degli importi dovuti, ha affidato all'AGEA il compito, fino a quel momento svolto dalle Regioni, di provvedere alla notifica degli avvisi di intimazione ai debitori, visti in quell'ambito come atti propedeutici all'adesione alla rateizzazione. La successiva l. n. 228/2012 ha affidato all'Agenzia anche la riscossione del debito mediante ruolo, stabilendo che le procedure fossero effettuate con l'avvalimento della Guardia di Finanza. Con successiva ulteriore modifica, ferma restando in capo all'AGEA la titolarità dell'attività di riscossione, ad opera della legge di stabilità 2015 (l. n. 190/2014) l'avvalimento è stato esteso alle Società del gruppo Equitalia (oggi, e da ora in poi, Agenzia delle Entrate-Riscossione - AdE-R). All'inizio del 2015, dunque, si è consolidato il quadro normativo che disegna le competenze amministrative per il recupero coattivo del prelievo supplementare, affidando all'AGEA, con l'avvalimento dei soggetti sopra richiamati, sia la formazione del ruolo esattoriale, sia la notifica delle cartelle esattoriali che, infine, le attività di recupero coattivo nei confronti dei produttori. I rapporti tra l'AGEA ed i soggetti ausiliari sono regolati da apposite convenzioni. Il passaggio della competenza sui recuperi verso i produttori dalle Regioni all'AGEA ha determinato la necessità di gestire anche i c.d. "residui", e cioè le cartelle emesse a suo tempo dalle Regioni. Pertanto, a fronte di una cartella emessa da una Regione per il recupero del prelievo latte nei confronti di produttore e acquirente in solido tra loro, e poi sospesa ai sensi del comma 2 dell'art. 8-quinquies L. 33/2009, l'AGEA proseguirà la riscossione nei confronti del produttore. Anche tale attività, in ogni caso, rientra in quelle previste dalle convenzioni tra AGEA, AdE-R, Guardia di Finanza e Riscossione Sicilia S.p.A., sopra ricordate. Restano affidate alla competenza regionale le azioni di recupero coattivo nei confronti dei primi acquirenti, coobbligati in solido con i produttori. Le attività di recupero, in ogni caso, proseguono anche mediante compensazione operata direttamente dall'Organismo pagatore competente tra il debito del prelievo latte e gli aiuti agricoli comunitari dovuti ai beneficiari dei fondi FEAGA e FEASR che siano anche debitori di tale prelievo. Nel quadro ora descritto è intervenuto il decreto-legge n. 27 del 29 marzo 2019, che al fine di sviluppare al meglio le attività di recupero in questione ha trasferito ad AdE-R la competenza per la riscossione coattiva, inclusa la formazione del ruolo e la notifica delle cartelle esattoriali e delle imputazioni, disponendo, al fine di consentire un ordinato passaggio di consegne, la sospensione fino al 15 luglio 2019 delle procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi.

- 2.1. Per quanto concerne le attività fondamentali poste in essere per dare corretta esecuzione alle prescrizioni del giudicato europeo, si osserva quanto segue, alla stregua di quanto già rappresentato nel predetto Piano di azione:
 - a) I soggetti debitori con importi esigibili sono 4.256 per un totale pari a circa 880 milioni di euro.
 - b) Di questi, i soggetti con un debito "rilevante" (ovvero maggiore di 500mila euro) sono 526, cui corrisponde un importo esigibile pari a circa 651 milioni di euro. Si specifica che su tali soggetti si sta attualmente concentrando l'attività di recupero.
 - c) Nell'ambito di queste posizioni "rilevanti", 355 risultano tra quelle in morosità oggetto di riscossione coattiva rappresentano un debito residuo pari a circa 243 milioni di euro.
 - d) Attualmente per queste 355 posizioni è in corso la produzione e notifica degli avvisi di intimazione propedeutici all'attività esecutiva, a cui far seguire, i pignoramenti presso terzi che si terranno nei prossimi mesi.
 - 2.2. Tuttavia, la recente pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea del 27 giugno 2019 (C-348/18), potrebbe ingenerare, ad una lettura capziosa, dubbi sulla determinazione del prelievo supplementare da corrispondere nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari. In realtà, la Corte ha statuito che "L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, come modificato dal regolamento (CE) n. 1256/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato membro decida di procedere alla riassegnazione dei quantitativi di riferimento inutilizzati, tale riassegnazione deve essere effettuata, tra i produttori che hanno superato i propri quantitativi di riferimento, in modo proporzionale ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore", anziché secondo criteri obiettivi di priorità fissati dagli Stati membri, con conseguenze ancora da accertare definitivamente circa la legittimità delle modalità con le quali – fermo l'accertamento dell'originario esubero produttivo – sono stati individuati i soggetti beneficiari delle riassegnazioni dei quantitativi di riferimento individuali inutilizzati.

2.3. Inoltre, l'ordinanza del Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma (in R.G. 96592/2016) del 5 giugno 2019 ha messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati. In virtù di ciò si è proceduto a costituire una Commissione ministeriale di verifica sulla questione "quote latte", di cui al decreto del Viceministro e Sottosegretario di Stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 13/06/2019, avente il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, della correttezza delle procedure seguite, dei criteri di calcolo adottati, della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione. Ciò al fine di evitare di procedere ad attività di recupero in presenza di nuove circostanze che potrebbero condurre ad una rivisitazione della correttezza delle procedure seguite e dei criteri di calcolo adottati, fino ad incidere sull'effettivo ammontare delle somme dovute. Solo questa importante attività di verifica amministrativa potrà costituire il corretto presupposto di prosecuzione dell'attività di recupero in coerenza con quanto stabilito nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea C-433/2015.

3. Per tali ragioni:

- a) l'articolo 1, comma 1, del decreto legge differisce al 31 dicembre 2019 il termine di sospensione del 15 luglio 2019 introdotto all'articolo 8-quinquies, comma 10-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, inerente le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, a seguito dell'incertezza relativa alla correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte, al fine di consentire l'espletamento, nelle more della sospensione, delle indispensabili verifiche amministrative;
- b) Il **comma 2**, reca modifiche all'articolo 8-quinques facendo rientrare nella sospensione anche le procedure di compensazione relative ai crediti nonché attraverso la riscrittura dei commi 10-quinques e 10-sexies, stabilendo che le disposizioni dei commi da 10 a 10 -quater si applicano oltre che alle procedure

- di recupero del prelievo, anche a quelle di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51;
- c) Il differimento dei suddetti termini si applica anche alle procedure di riscossione coattiva per compensazione poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia per quanto concerne le procedure di recupero del prelievo, sia per quelle relative all'irrogazione delle sanzioni. Con riferimento ai suddetti crediti, la sospensione prevista si applica anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi; tali procedure, del resto, sono contemplate nel Piano di azione citato e devono, pertanto, rientrare nell'ambito applicativo del precedente decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, in relazione alla quale la Commissione europea non ha formulato osservazioni;
- d) Il **comma 3,** prevede, infine, che là dove, nel decreto-legge 28 marzo 2003 n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è prevista una sanzione amministrativa "non inferiore a Euro 1.000" tale somma debba essere intesa come minimo della sanzione edittale, anche ai fini del pagamento in misura ridotta.

RELAZIONE TECNICA

La disposizione in parola, all'articolo 1, comma 1, prevede il differimento al 31 dicembre 2019 del termine di sospensione del 15 luglio 2019 introdotto all'articolo 8-quinquies, comma 10-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, inerente le procedure di riscossione coattiva degli importi dovuti relativi al prelievo supplementare latte ed i relativi termini di prescrizione e di impugnazione e opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi. Il comma 2, prevede che il differimento del termine di sospensione venga applicato anche alle procedure di recupero del prelievo e a quelle di irrogazione delle sanzioni previste all'art. 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51. Infine, il summenzionato differimento opera anche per le procedure di riscossione coattiva per compensazione poste in essere dalle regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sia per quanto concerne le procedure di recupero del prelievo, sia quelle relative all'irrogazione delle sanzioni, applicandosi anche ai termini di prescrizione e ai termini di impugnazione e di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (comma 2).

Per quanto concerne l'impatto finanziario del differimento delle attività di riscossione coattiva dal 15 luglio 2019 al 31 dicembre 2019, si osserva quanto segue:

- I soggetti debitori con importi esigibili sono 4.256 per un totale pari a circa 880 milioni di euro.
- Di questi, i soggetti con un debito "rilevante" (ovvero maggiore di 500mila euro) sono 526, cui corrisponde un importo esigibile pari a circa 651 milioni di euro. Si specifica che su tali soggetti si sta attualmente concentrando l'attività di recupero.
- Nell'ambito di queste posizioni "rilevanti", 355 risultano tra quelle in morosità oggetto di riscossione coattiva da parte dell'Agea che rappresentano un debito residuo pari a circa 243 milioni di euro.
- Attualmente per queste 355 posizioni è in corso la produzione e notifica degli avvisi di intimazione propedeutici all'attività esecutiva, a cui far seguire, i pignoramenti presso terzi che si terranno nei prossimi 6 mesi.

Nel contesto sopra descritto, l'ulteriore sospensione dell'attività di riscossione coattiva non genererà nuovi o maggiori oneri per l'Erario in quanto:

• consentirà di espletare le indispensabili verifiche amministrative a seguito dell'ordinanza Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Roma (in R.G. 96592/2016) del 5 giugno 2019¹, della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del 24 gennaio 2018 (C-433/15²) nonché delle conclusioni dell'Avvocato Generale nella causa C-46/18 presentate il 14 marzo 2019³, che hanno messo in dubbio la correttezza dei criteri, dei metodi e dei dati utilizzati per il calcolo del prelievo supplementare latte e le modalità scelte dall'Italia per individuare i destinatari delle riassegnazioni dei quantitativi individuali di latte inutilizzati.

¹ https://www.agricolae.eu/wp-content/uploads/2019/06/Ordinanza-GIP-Roma-5.6.19.pdf.

 $^{{}^2}http://curia.europa.eu/juris/document/document print.jsf?docid=198723\&text=\&dir=\&doclang=IT\&part=1\&occ=firs\\ \underline{t\&mode=Ist\&pageIndex=0\&cid=2400558}.$

 $^{^3}$ http://curia.europa.eu/juris/document/document print.jsf?docid=211713&text=&dir=&doclang=IT&part=1&occ=firstalphane=1st&pageIndex=0&cid=2400158.

- permetterà di avvalersi delle risultanze della neo istituita Commissione ministeriale di verifica sulla questione "quote latte", di cui al decreto del viceministro e sottosegretario di stato delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del 13/06/2019⁴, che ha il compito di relazionare in merito alla documentazione istruttoria esaminata dall'Autorità Giudiziaria ed alle conclusioni cui è pervenuto il magistrato e ad ogni altro dato utile per l'accertamento, per tutti i periodi lattiero-caseari che vanno dal 1995/1996 al 2014/2015, ossia:
 - a) della correttezza delle procedure seguite,
 - b) dei criteri di calcolo adottati.
 - c) della correttezza, sotto il profilo amministrativo, della condotta tenuta dai dipendenti pubblici o titolari di incarico coinvolti, anche ai fini della individuazione di responsabilità diverse da quella penale, come sollecitato dal medesimo G.I.P., nell'interesse della tutela dell'erario e dei principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione;
- consentirà, a seguito degli elementi che la summenzionata Commissione ministeriale di verifica sulla questione "quote latte" dovrà acquisire, di effettuare le opportune valutazioni in merito alla effettiva debenza ed alla misura delle multe comminate e delle somme versate dallo Stato italiano, anche in relazione alle procedure di riscossione pendenti ed al ricorrere dei presupposti di fatto e di diritto per procedere ad eventuali restituzioni agli allevatori;
- permetterà di accertare la correttezza delle condotte sino ad ora tenute e, ove necessario, di adeguarle ai mutati presupposti;
- eviterà pertanto di procedere ad attività di recupero in presenza di nuove circostanze che potrebbero condurre ad una rivisitazione della correttezza delle procedure seguite e dei criteri di calcolo adottati, fino ad incidere sull'effettivo ammontare delle somme dovute. Ciò permetterà di scongiurare il rischio di generare danni difficilmente riparabili alle imprese e, di conseguenza, obblighi risarcitori per l'erario.

Inoltre, le norme introdotte dal presente decreto legge, non determineranno violazioni ulteriori delle norme europee citate nel dispositivo della sentenza CGUE C-433/2015 che potrebbero determinare l'insorgenza di ulteriori oneri connessi alle sanzioni applicate dalla Corte di Giustizia ai sensi dell'art. 260 TFUE per reiterato inadempimento della citata sentenza, in quanto:

- l'attività di verifica amministrativa consisterà nell'accertare e, nel caso, correggere la procedura e i criteri di calcolo seguiti, con l'obiettivo di determinare in maniera oggettiva il corretto prelievo supplementare a carico dei produttori di latte vaccino. Il risultato di tale attività costituisce pertanto il presupposto, ovvero la corretta applicazione, degli articoli 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU 1992, L 405, pag. 1) nonché degli articoli 79, 80 e 83 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU 2007, L 299, pag. 1);
- i risultati delle valutazioni delle succitata Commissione ministeriale permetteranno inoltre di acquisire elementi oggettivi con riferimento ai presupposti di effettiva dovutezza e alla quantificazione delle multe comminate e delle somme versate dallo Stato italiano, anche in relazione alle procedure di riscossione pendenti in coerenza con quanto stabilisce l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1788/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce un

⁴https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/c%252F5%252F6%252FD.5401aa37010 2e020ef2e/P/BLOB%3AID%3D14086/E/pdf.

prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (<u>GU 2003, L 270, pag. 123</u>, e rettifica <u>GU 2004, L 94, pag. 71</u>), dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 536/93, del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (<u>GU 1993, L 57, pag. 12</u>) e dell'articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1392/2001, del 9 luglio 2001, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 3950/92 (<u>GU 2001, L 187, pag. 19</u>), nonché degli articoli 15 e 17 del regolamento (CE) n. 595/2004, del 30 marzo 2004, recante modalità d'applicazione del regolamento n. 1788/2003 (<u>GU 2004, L 94, pag. 22</u>), come modificato dal regolamento (CE) n. 1468/2006 della Commissione, del 4 ottobre 2006 (<u>GU 2006, L 274, pag. 6</u>).

Infine, l'interpretazione autentica del **comma 3**, laddove prevede che la sanzione amministrativa "non inferiore a Euro 1.000" debba essere intesa come minimo della sanzione edittale, anche ai fini del pagamento in misura ridotta non determina nuovi o maggiori oneri a carico dell'erario in termini di minori entrate.